



Allegato 1)

**COMUNE DI CASTELL'ALFERO**  
**(Provincia di Asti)**

**REGOLAMENTO GENERALE**  
**DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 20/04/2026

## SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità del regolamento .....	4
Art. 2 – Entrate tributarie e forme di gestione.....	4
TITOLO II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	5
Art. 3 – Principi generali.....	5
Art. 4 – Chiarezza e certezza delle norme regolamentari .....	5
Art. 5 – Informazioni e supporto al contribuente .....	6
Art. 6 – Conoscenza degli atti e semplificazione .....	6
Art. 7 – Principio del contraddittorio .....	7
Art. 8 – Chiarezza e motivazione degli atti .....	9
Art. 9 – Annullabilità degli atti tributari .....	10
Art. 10 – Nullità degli atti tributari .....	10
Art. 11 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario .....	10
Art. 12 – Divieto di divulgazione dei dati del contribuente .....	11
Art. 13 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente.....	11
Art. 14 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario .....	11
Art. 15 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria.....	12
Art. 16 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa .....	13
Art. 17 - Interpello .....	13
Art. 18 – Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.....	16
TITOLO III – RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE .....	16
Art. 19 – Regole generali per la riscossione coattiva .....	16
Art. 20 – Inesigibilità ed esito indagine .....	19
Art. 21 – Rateizzazione dei debiti non assolti in caso di accertamento esecutivo e ingiunzione di pagamento .....	19
Art. 22 – Definizione e versamenti .....	21
Art. 23 - Disciplina della rateizzazione per altri importi.....	21
Art. 24 - Disciplina della rateizzazione per importi affidati all’Agente nazionale di riscossione .....	22
TITOLO IV – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, IMPORTI MINIMI E INTERESSI.....	22
Art. 25 – Rimborso.....	22
Art. 26 – Compensazione.....	23
Art. 27 – Accollo.....	24

Art. 28 – Importi minimi di versamento e rimborso.....	24
Art. 29 – Interessi.....	25
Art. 30 – Sospensione del versamento .....	25
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Art. 31 – Potenziamento dell’attivit� impositiva nel contrasto all’evasione dei tributi comunali.....	25
Art. 32 – Entrata in vigore.....	26

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali tributarie, al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Le norme del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, e dei decreti attuativi della legge 9 agosto 2023, n. 111.
2. Per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano al Comune nel caso di gestione diretta del tributo, o al Concessionario nel caso di affidamento ai soggetti indicati nell'art.52, comma 5, lett.b), del d.lgs. 446/1997.
4. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati con il presente regolamento e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono su quelle contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **ART. 2 – ENTRATE TRIBUTARIE E FORME DI GESTIONE**

1. Le entrate disciplinate dal presente regolamento sono di natura tributaria. Costituiscono entrate tributarie l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI), l'imposta di soggiorno, il canone unico pubblicità (CUP) e i tributi abrogati per le annualità non decadute o prescritte.
2. La forma di gestione delle entrate tributarie, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata:

- a) in forma diretta dal Comune;
  - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. 446/1997; per la riscossione coattiva essi si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  - c) mediante l'agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

## **TITOLO II – STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

### **ART. 3 – PRINCIPI GENERALI**

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla legge 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima legge.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.

### **ART. 4 – CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI**

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente, è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina del presente regolamento.

## **ART. 5 – INFORMAZIONI E SUPPORTO AL CONTRIBUENTE**

1. Il Comune assicura un servizio di informazione e supporto ai contribuenti in materia di tributi locali, improntato alle seguenti modalità operative:
  - servizi *on line* e di *front office*;
  - note informative e avvisi di scadenza degli adempimenti tributari resi disponibili in varie forme;
  - comunicati stampa sui giornali locali e sul *web*.
2. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

## **ART. 6 – CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE**

1. Il Comune assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione e relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, in tempi utili per poter permettere allo stesso di ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. I documenti e le informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.
4. Il Comune può, altresì, attuare modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione "IO".

## **ART. 7 – PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO**

1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6-bis della legge 212/2000.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, come meglio definiti nei seguenti commi 3 e 4.
3. Si considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dal Comune riguardante esclusivamente violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità dello stesso Comune. Si considera di pronta liquidazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate o considerate presentate dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa amministrazione comunale. Si considera di controllo formale della dichiarazione ogni atto emesso dal Comune a seguito di un riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati.
4. Ai fini dei commi 2 e 3 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni e quindi esclusi dall'obbligo di contraddittorio i seguenti atti:
  - a) gli avvisi e i solleciti di pagamento;
  - b) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  - c) gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento dei tributi comunali e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati ed informazioni nella disponibilità del Comune, in quanto reperibili da banche dati comunali o altre banche dati a disposizione dell'Ente, per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
  - d) gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata derivi da elementi di natura oggettiva;
  - e) gli avvisi di accertamento per esenzioni e/o agevolazioni non riconosciute soggette ad onere dichiarativo o di attestazione non assolto;

- f) il rifiuto espresso o tacito del rimborso di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi e altri accessori non dovuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39;
  - g) il rigetto delle richieste di rateazione di pagamento;
  - h) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'art. 1, comma 800, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
  - i) il ruolo e la cartella di pagamento;
  - j) gli atti di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 602/1973, nonché ogni altro atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  - k) gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato art. 77;
  - l) gli atti relativi al fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 86;
  - m) il diniego, espresso o tacito, sulle istanze di autotutela;
  - n) il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
  - o) gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
  - p) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo, preciso e inequivocabile e non in via presuntiva.
5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente uno schema di atto, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto è finalizzato a rendere il contribuente edotto delle motivazioni della pretesa tributaria e deve indicare almeno i seguenti elementi:
- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
  - b) le maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti;
  - c) i presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'Ente;

- d) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo.
7. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono essere consentiti nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 6 del presente articolo. Ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della legge 212/2000, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120 giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere.

#### **ART. 8 – CHIAREZZA E MOTIVAZIONE DEGLI ATTI**

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto, ai mezzi di prova e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le scadenze.
3. Gli avvisi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo e contengono le seguenti indicazioni:
- a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
  - b) il responsabile del procedimento;

- c) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- d) le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- e) il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.

#### **ART. 9 – ANNULLABILITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI**

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della legge 212/2000, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui al precedente art. 8, comma 3, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

#### **ART. 10 – NULLITÀ DEGLI ATTI TRIBUTARI**

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della legge 212/2000, gli atti del Comune sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al d.lgs. 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

#### **ART. 11 – DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO**

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 1-bis, della legge 212/2000, l'accertamento può

essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da parte del Comune. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza del Comune.

#### **ART. 12 – DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI DEL CONTRIBUENTE**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

#### **ART. 13 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE**

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune medesimo o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

#### **ART. 14 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini

perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie.
4. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del d.lgs. 472/1997, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, proporzionalità e offensività, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del d.lgs. 472/1997.

#### **ART. 15 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA OBBLIGATORIA**

1. Il Comune procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
  - a) errore di persona;
  - b) errore di calcolo;
  - c) errore sull'individuazione del tributo;
  - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
  - e) errore sul presupposto d'imposta;
  - f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  - g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della legge 212/2000, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela entro 60 giorni dalla notifica del

provvedimento di rifiuto, nonché avverso il rifiuto tacito trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

#### **ART. 16 – ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA**

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del d.lgs. 546/1992, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela, nei casi previsti dal presente articolo, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto.
3. Si applica il comma 3 del precedente art. 15.

#### **ART. 17 - INTERPELLO**

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di

associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.
8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
  - a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
  - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
  - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
  - d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, della soluzione proposta;
  - e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune e utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L'istanza è inammissibile se:
  - a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lettere a) e b);
  - b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;
  - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;
  - d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;
  - f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune stesso. Il termine di 90 giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet, nella sezione dedicata al Servizio gestione tributi.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del presente regolamento.
19. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

#### **ART. 18 – DIRITTI E GARANZIE DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE FISCALI**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il funzionario responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 7 giorni.
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori del Comune è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i 7 giorni lavorativi.

### **TITOLO III – RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE**

#### **ART. 19 – REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi comunali emesso dal Comune o da eventuali soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, nonché il connesso provvedimento di irrogazione

delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del d.lgs. 472/1997, contenente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata. Il contenuto degli atti di cui al periodo precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al d.P.R. 602/1973 e dell'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di 30 giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'avviso di accertamento esecutivo.
3. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi dell'art.1, comma 803, della legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
  - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
  - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si

applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante “*Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore*”, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n.80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall’applicazione dell’art. 1, comma 792, della legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata con:
  - a) la procedura dell’ingiunzione di cui al r.d. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del d.P.R. 602/1973, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall’ente locale o è affidata ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. 446/1997;
  - b) la procedura del ruolo di cui al d.P.R. 602/1973, se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l’utilizzo ai sensi del d.l. 193/2016, convertito in legge 225/2016.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall’esecutività dell’atto di cui al comma 1, ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 del codice civile maggiorato di un punto percentuale.
6. Non si procede all’emissione di atti di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni e interessi, risulti inferiore a euro 30,00 con riferimento a ogni annualità di tributo.
7. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 20,00, l’importo è dichiarato inesigibile senza necessità di intraprendere ulteriori azioni.
8. Non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l’importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a euro 200,00, salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

## **ART. 20 – INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE**

1. L'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti principali cause:
  - mancato perfezionamento della notifica del titolo coattivo;
  - procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
  - improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelare e/o esecutiva;
  - esperimento infruttuoso di azioni cautelari e/o esecutive;
  - inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
  - inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
  - limiti di importo che comportano l'antieconomicità della procedura;
  - eventuali ulteriori cause che potranno essere definite in apposito documento tecnico gestionale approvato con deliberazione della Giunta comunale.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

## **ART. 21 – RATEIZZAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO E INGIUNZIONE DI PAGAMENTO**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, con ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 639/1910 e con sollecito di pagamento di cui all'art. 1, comma 795, della legge 160/2019, il funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della legge 160/2019:
  - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà economica la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
  - b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
    - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;

- da 100,01 a 500,00 euro: fino a 4 rate mensili;
  - da euro 500,01 a euro 1.500,00: fino a 12 rate mensili;
  - da euro 1.500,01 a euro 3.000,00: fino a 20 rate mensili;
  - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: fino a 30 rate mensili;
  - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: fino a 40 rate mensili;
  - da euro 20.000,01 a euro 60.000,00: fino a 50 rate mensili;
  - da euro 60.000,01 a euro 100.000,00: fino a 60 rate mensili;
  - oltre euro 100.000,00: fino a 72 rate mensili;
- c) in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta, per lo stesso periodo concesso inizialmente, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi della successiva lettera f) del presente articolo. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà economica si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;
- d) il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito indicate nella lettera b), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.
- e) è ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione);
- f) in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
- g) per importi superiori a 60.000,00 euro, la concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria che copra l'importo totale, comprensivo degli interessi, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre. La suddetta garanzia è rilasciata da istituti di credito o da imprese di assicurazione iscritte nell'elenco tenuto dall'IVASS.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'atto di cui si chiede il pagamento rateale e comunque prima dell'avvio delle procedure cautelari ed esecutive.

3. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza maggiorato di un punto percentuale, a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'esecutività dell'atto. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
4. In caso di sanzioni per le quali sono previsti istituti di adesione, la correlata riduzione si applica se la richiesta di rateizzazione viene presentata entro il termine di scadenza del pagamento indicato nell'atto di accertamento.

#### **ART. 22 – DEFINIZIONE E VERSAMENTI**

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
2. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
3. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese".
4. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
5. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.
6. L'ente creditore può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta ovvero di decadenza dei benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

#### **ART. 23 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER ALTRI IMPORTI**

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, riferite a tributi liquidati d'ufficio sulla base della dichiarazione, richieste prima della notifica dell'avviso di accertamento esecutivo o dell'ingiunzione di pagamento, il funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà economica come definito dall'art. 21, lett. a) del presente regolamento, la

rateizzazione dell'importo dovuto fino ad un massimo di 12 rate mensili, fermo restando il rispetto delle seguenti regole:

- fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - importo minimo di ogni rata mensile: euro 50,00;
  - la durata del piano rateale non può, in ogni caso, superare il termine di 12 mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo esecutivo.
2. Sull'importo rateizzato maturano gli interessi di mora, nella misura pari al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza maggiorato di un punto percentuale, a decorrere dal 61° giorno successivo all'avvenuta notifica dell'atto. La suddetta misura rimane ferma per tutta la durata della dilazione.
  3. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato rateizzato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateizzazione.
  4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
  5. Si applicano i commi 3, 4 e 5 del precedente art. 22.

#### **ART. 24 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE**

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 26 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e nell'art. 19 del d.P.R. 602/1973, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate – Riscossione, deve essere presentata al medesimo Agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

### **TITOLO IV – RIMBORSO, COMPENSAZIONE, IMPORTI MINIMI E INTERESSI**

#### **ART. 25 – RIMBORSO**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art.1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
4. Il pagamento della somma richiesta a rimborso è sospeso qualora nei confronti del debitore o dei soggetti obbligati in solido, in relazione alla medesima entrata, sia stato notificato un avviso di accertamento esecutivo o un'ingiunzione di pagamento o un atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della Corte di Giustizia Tributaria. La sospensione è revocata qualora intervenga la riscossione della somma risultante dall'atto, ovvero deve essere adeguata qualora intervenga successivamente una decisione del giudice tributario che determini, in misura diversa, la somma dovuta. In presenza di provvedimento definitivo, si procede alla compensazione del debito.

#### **ART. 26 – COMPENSAZIONE**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso. È possibile procedere alla compensazione anche per versamenti effettuati dai contitolari, nel rispetto di quanto sopra.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza del versamento, istanza di compensazione in alternativa al rimborso contenente almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente e degli eventuali contitolari;
  - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e tributo;
  - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
4. La compensazione è subordinata all'emissione da parte del Comune di apposita comunicazione di accoglimento del rimborso in compensazione al contribuente, accertata la sussistenza del credito.
5. La compensazione è applicabile anche tra tributi comunali diversi, con le stesse modalità indicate nei commi precedenti.
6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nelle ipotesi di tributi affidati in concessione a terzi.
7. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.

#### **ART. 27 – ACCOLLO**

1. È ammesso, previa specifica comunicazione, l'accollo del debito tributario altrui, senza liberazione del contribuente originario. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - generalità e codice fiscale dell'accollante;
  - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.
2. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

#### **ART. 28 – IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO E RIMBORSO**

1. Non si procede alla riscossione spontanea qualora l'importo complessivo dovuto per l'intero anno risulti inferiore a euro 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate. Il predetto importo si intende riferito al singolo tributo dovuto per ogni anno, e non alle singole rate di acconto e di saldo. Resta fermo che i versamenti a titolo di ravvedimento operoso devono essere sempre eseguiti.

2. Non si procede al rimborso qualora l'importo complessivo da rimborsare per l'intero anno risulti inferiore a euro 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti dai regolamenti di disciplina delle singole entrate.

#### **ART. 29 – INTERESSI**

1. La misura annua degli interessi applicati sugli avvisi di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
2. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto di cui all'art. 1, comma 792, della legge 160/2019, e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 del codice civile maggiorato di un punto percentuale. Gli stessi interessi si applicano in caso di rateizzazione di pagamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 30 – SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO**

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART. 31 – POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ IMPOSITIVA NEL CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI COMUNALI**

1. Ai fini del potenziamento dell'attività impositiva nel contrasto all'evasione, la Giunta comunale con proprio regolamento, approvato ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, può destinare quota parte del maggior gettito accertato e riscosso

relativo all'IMU e alla TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, oltre che per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche quale compenso incentivante al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione assegnati al servizio gestione tributi.

#### **ART. 32 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.